



Documento rappresentativo del

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
DI BUSITALIA RAIL SERVICE S.r.l.**

definito per gli effetti esimenti di cui al  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

**PARTE GENERALE**



<b>MATRICE DELLE REVISIONI</b>		
<b>1</b>	Delibera AU del 21 dicembre 2016	EMISSIONE
<b>2</b>	Delibera AU del 31 luglio 2020	<p>1° REVISIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiornamento al reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dalla Legge n. 199/2016 (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)</li><li>• aggiornamento al reato di “istigazione alla corruzione tra privati” previsto dalla D.Lgs. 38/2017 (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)</li><li>• aggiornamento rispetto alle modifiche apportate al reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” previste dalla Legge 161/2017 (art. 25-duodecies del D.Lgs 231/2001)</li><li>• introduzione del reato “razzismo e xenofobia” previsto dalla Legge 167/2017 (art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001) e aggiornamento sulla base delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 21/2018</li><li>• introduzione delle “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (Whistleblowing) previste dalla L. 179/2017</li><li>• aggiornamento rispetto alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 107/2018 che ha adeguato l’ordinamento italiano alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di “reati di abuso di mercato”</li><li>• aggiornamento sulla base delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 21/2018 in materia di “reati ambientali”</li><li>• integrazione del reato “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.) tra le fattispecie di reato previste dall’art. 25 del D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 3/2019</li><li>• integrazione dell’art. 25-quaterdecies nel D.Lgs. 231/2001 “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” introdotto dalla L. 39/2019 quale illecito presupposto della responsabilità amministrativa degli enti</li><li>• introduzione dell’art. 25-quinquesdecies “Reati tributari” dalla L. n. 157/2019</li><li>• recepimento delle modifiche organizzative e di processo e degli aggiornamenti della normativa interna</li></ul>



## INDICE

<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>4</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b> .....	<b>6</b>
1.1 Ambito soggettivo del decreto.....	6
1.2 Ambito oggettivo del decreto (cenni).....	6
1.3 Sistema sanzionatorio.....	12
1.4 Condizioni esimenti.....	14
1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi.....	15
<b>2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BUSITALIA RAIL SERVICE S.r.l.</b> .....	<b>17</b>
2.1 Genesi del documento.....	17
2.2 Finalità del documento.....	19
2.3 Struttura del documento.....	20
2.4 Destinatari del Modello.....	20
<b>3. LA SOCIETA'</b> .....	<b>21</b>
<b>4. LE COMPONENTI DEL MODELLO</b> .....	<b>23</b>
4.1 Il Codice Etico.....	23
4.2 Il sistema organizzativo e normativo.....	24
4.3 Il sistema autorizzativo.....	25
4.4 Sistema di pianificazione e controllo.....	26
4.5 Il sistema informativo.....	27
4.6 Il sistema di comunicazione e formazione del personale.....	27
4.7 Il sistema disciplinare e sanzionatorio.....	28
4.8 Elementi di controllo utili a prevenire reati di origine colposa.....	30
4.9 Organismo di Vigilanza.....	31
4.10 Altri istituti di vigilanza e garanzia.....	35
<b>ALLEGATO</b> .....	<b>39</b>



## **GLOSSARIO**

Le definizioni di seguito riportate saranno applicate nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente documento.

### **Area/processo/attività “a rischio” o “sensibile”**

Area/processo/attività in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

### **Apicale (soggetto)**

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

### **Ente**

Da intendersi, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, come entità (nel caso di specie la Società Busitalia Rail Service) alla quale riferire la responsabilità amministrativa per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone fisiche ad essa appartenenti.

### **Gruppo FS Italiane**

Nella stesura del documento sarà usata la dizione “Gruppo FS” per individuare l'insieme delle società sottoposte al controllo societario (diretto o indiretto) di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

### **Busitalia**

Nel testo del documento sarà usata la dizione FS Busitalia per individuare la società Busitalia – Sita Nord, controllante di Busitalia Rail Service, e a sua volta controllata dalla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. , Capogruppo del Gruppo FS Italiane.

### **Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001**

Il modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative/sanzionatorie che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al decreto. Nel presente testo, per indicare tale modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione “modello”.

### **Modello-documento (o documento rappresentativo del Modello, o Modello)**

Per “Modello-documento” si intende il presente documento (ivi compresi gli allegati) che illustra il modello organizzativo e di gestione vigente in Busitalia Rail Service S.r.l. e ne prescrive gli opportuni adeguamenti.

### **Organismo di Vigilanza**



Per conseguire tutti gli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'ente deve istituire un Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di curarne l'aggiornamento.

### **Pubblica Amministrazione**

Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di amministrazione pubblica non è facilmente delimitabile. Con qualche semplificazione, si può affermare che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) e, talvolta, privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatoci, s.p.a. miste) che curano interessi della collettività.

Alle Pubbliche Amministrazioni dell'ordinamento italiano, si considerano equiparate quelle che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

### **Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**

L'art. 357 del Codice penale stabilisce che: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo (formale) ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Tuttavia, la qualifica va riconosciuta anche al privato cittadino che possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La figura del pubblico ufficiale si distingue, non senza qualche confusione, da quella di incaricato di pubblico servizio.

L'art. 358 del Codice penale stabilisce che: “Agli effetti di legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Per incaricato di pubblico servizio si intende, quindi colui che, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale, svolga un servizio di pubblica utilità.

### **Rischio di reato**

Nel presente documento la dizione “rischio di reato” è riferita al rischio di commissione di uno dei reati considerati dal decreto.



## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito anche “Decreto”) è entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale degli enti (o responsabilità amministrativa societaria) ancorché privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici.

Oggi, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere oggetto di un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

### 1.1 Ambito soggettivo del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte della commissione (in Italia o all'estero) di alcuni (specifici) reati commessi – nell’interesse o a vantaggio degli stessi enti - da alcuni (determinati) soggetti.

In particolare, si tratta di tre categorie di soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cosiddetti “soggetti apicali”);
- persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

### 1.2 Ambito oggettivo del decreto (cenni)

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (o “reati presupposto”), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.


I reati di cui sarà fatta sintetica menzione in questa sede sono analiticamente illustrati ed esemplificati a partire dal Capitolo n. 2 della Parte Speciale del documento.

#### 1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La Legge n. 409/2001 ha introdotto l’art. 25-bis del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

#### 2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l’art. 25-ter del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite



operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

3) Legge 14 gennaio 2003, n. 7

La Legge n. 7/2003 ha introdotto l'art. 25-quater del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La legge n. 228/2003 ha introdotto l'art. 25-quinquies del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La Legge n. 62/2005 (c.d. "Legge Comunitaria 2004") ha introdotto l'art. 25-sexies del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in "abusi di mercato": abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o "Testo Unico della Finanza", o "TUF") l'art. 187-quinquies, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'ente, allorché l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato non assuma rilevanza penale, ma degradi ad illecito amministrativo.

6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La Legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art. 25-ter del Decreto<sup>1</sup>, includendo nel suo novero l'ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La Legge n. 7/2006 ha introdotto l'art. 25-quater.1 del Decreto (successivo all'art. 25-quater e precedente all'art. 25-quinquies) riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell'art. 583-bis del codice penale).

8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata<sup>2</sup>, qualora assumano tutti i connotati di "transnazionalità" e cioè:

- pena massima non inferiore a 4 anni;
- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;

<sup>1</sup> L'art 25-ter era stato introdotto nel 2002.

<sup>2</sup> Tra i reati in argomento figurano: l'associazione a delinquere; l'associazione a delinquere di tipo mafioso; l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il traffico di migranti e alcune ipotesi di intralcio alla giustizia.



- internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
- implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La Legge n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25-septies del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il D.Lgs. n. 231/2007 ("Testo Unico Antiriciclaggio") ha introdotto l'art. 25-octies del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.

11) Legge 18 marzo 2008, n. 48

La legge n. 48/2008 ha introdotto l'art. 24-bis del decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

12) Legge 15 luglio 2009, n. 94

La legge n. 94/2009 ha introdotto l'art. 24-ter del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti nel sub 8) oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, di sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) Legge 23 luglio 2009 n. 99

La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25-bis del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto.


L'art. 25-bis emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

L'art. 25-bis.1, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.

L'art. 25-novies, anch'esso introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

14) Legge 3 agosto 2009 n. 116





La Legge 116/2009 ha introdotto l'art. 25-decies del Decreto, che annovera – tra reati presupposto – l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al sub 8).

15) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l'art. 25-undecies, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali.

Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727-bis e art. 733-bis c.p.<sup>3</sup>), alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

16) Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, previsto dall'articolo 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

17) Legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge n. 190/2012, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25<sup>4</sup> del Decreto, ha integrato lo stesso art. 25 con il nuovo reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e ha introdotto nell'art. 25-ter del Decreto il reato di “corruzione tra privati”.

18) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha inserito nell'elenco dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto (reati contro la personalità individuale) la fattispecie di “adescamento di minorenni” (art. 609-undecies c.p.).

19) Legge 15 dicembre 2014, n. 186

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Il reato è stato contestualmente inserito fra gli illeciti di cui all'art. 25-octies del Decreto<sup>5</sup> quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

20) Legge 22 maggio 2015, n. 68

---

<sup>3</sup> Art. 727-bis c.p. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e art. 733-bis c.p. “distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto”.

<sup>4</sup> Si tratta dei reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (prima rubricato corruzione per un atto d'ufficio), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e dei reati di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione commessi dalle persone di cui all'art. 322-bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

<sup>5</sup> L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 è ora rubricato “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”.



La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso l'elenco dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto, introducendo i delitti di "inquinamento ambientale", "disastro ambientale", "delitti associativi aggravati" e "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".

21) Legge 27 maggio 2015, n. 69

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche ai reati contro la P.A. (art. 25 del Decreto) e al reato di associazione mafiosa (art. 25-ter del Decreto), concernenti principalmente il trattamento sanzionatorio. La legge ha inoltre modificato i reati di false comunicazioni sociali di cui all'art. 24-ter del Decreto.

22) Legge 29 ottobre 2016, n. 199

La Legge 199/2016 ha introdotto l'art. 603-bis c.p. in materia di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" tra i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ex art. 25-quinquies).

23) Legge 11 dicembre 2016, n. 236

La Legge 236/2016, all'art.1, ha introdotto nel codice penale l'art. 601-bis "Traffico di organi prelevati da persona vivente". L'art. 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell'art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", fattispecie quest'ultima prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. Decreto Legislativo 14 aprile 2017, n. 38

Il D.Lgs. 38/2017 ha recepito nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Le principali novità introdotte riguardano la revisione dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" con riferimento sia alla corruzione "attiva" che alla corruzione "passiva" e inasprimento del relativo quadro sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 e l'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" e sua integrazione tra le fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (con potenziali sanzioni pecuniarie e interdittive).

24) Legge 19 novembre 2017, n. 161

La Legge 161/2017 (cd. "Codice Antimafia") ha integrato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") con due nuove fattispecie (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter e art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998) riconducibili al favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

25) Legge 12 dicembre 2017, n. 167

La L. 167/2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", tra le sue previsioni, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies "Razzismo e xenofobia".

In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con i delitti di cui all'art. 3, co. 3-bis, della L. 654/1975, vale a dire la propaganda, l'istigazione e l'incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o



sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

26) Legge 30 novembre 2017, n. 179

La L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Whistleblowing”), ha integrato 3 nuovi commi all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo determinati requisiti nel sistema di gestione delle segnalazioni.

27) Decreto Legislativo 6 aprile 2018, n. 21

Il D.Lgs. 21/2018 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103” ha introdotto le seguenti modifiche rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- l’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (“Reati ambientali”), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 452-quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”;
- l’art. 3 della L. 654/1975, richiamato dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 (“Razzismo e xenofobia”), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.

28) Decreto Legislativo 29 settembre 2018, n. 107

Il D.Lgs. 107/2018 ha adeguato l’ordinamento italiano alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato.


Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, il suddetto disposto normativo ha apportato modifiche agli articoli del TUF richiamati dall’art. 25-sexies (Abusi di mercato) con riferimento sia alle Sanzioni penali (Capo II TUF) vale a dire, l’art. 184 “Abuso di informazioni privilegiate” e art. 185 “Manipolazione del mercato” che alle Sanzioni Amministrative (Capo III TUF), vale a dire art. 187-bis “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate” e art. 187-ter “Manipolazione del mercato”.

29) Legge 31 gennaio 2019, n. 3

Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la L. 3/2019 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cd. “Legge Anticorruzione” o “Spazzacorrotti”).

La Legge ha introdotto il reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.) quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25 del Decreto) e l’aggravio della durata delle sanzioni interdittive previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione nonché una riduzione delle stesse per condotte collaborative.

Tra le novità introdotte dalla L. 3/2019 si citano, inoltre, la perseguibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis



c.c.) nonché la modifica della rubrica dell'art. 322-bis c.p., che vede ampliato l'elenco dei soggetti cui si applicano le disposizioni in materia corruttiva del codice penale.

30) Legge 16 maggio 2019, n. 39

La L. 39/2019 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”. In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con gli artt. 1 (“Frode in competizioni sportive”) e 4 (“Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”) della L. 401/1989.

31) Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La L. 157/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quinquesdecies “Reati tributari”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

### 1.3 Sistema sanzionatorio

Nell'ambito della suddetta responsabilità amministrativa (che si aggiunge, senza sostituirla, a quella penale della persona fisica che commette il reato) il Decreto ha previsto un ampio ventaglio di sanzioni a carico degli enti nel cui interesse sono commessi i reati presupposto specificamente indicati.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro<sup>6</sup> e vengono fissate dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Il relativo procedimento segue le regole processuali di quello penale.

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- le sanzioni pecuniarie;

---

<sup>6</sup> Per i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.



- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro e vengono fissate dal giudice tenendo conto di vari fattori tra i quali la gravità del fatto; il grado di responsabilità dell'ente; l'attività svolta dallo stesso ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono applicate in ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente ha tratto dal reato (che sia ovviamente stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza);
- b. la commissione del reato è stata determinata/agevolata da gravi carenze organizzative un profitto di rilevante entità;

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, anche il tipo e la durata delle sanzioni interdittive – ai sensi dell'art. 13 del Decreto, da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni - sono stabiliti dal giudice tenendo conto degli stessi suindicati vari fattori.

Va altresì sottolineato che il Decreto prevede la pena specifica della reclusione da sei mesi a tre anni per il caso di inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'ente ovvero di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o altra misura cautelare interdittiva (art. 23 comma 1).

Qualora, poi, tale inosservanza/trasgressione sia perpetrata da un esponente aziendale (sempre nell'interesse o a vantaggio dell'ente) è prevista la concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo (art. 23 comma 2).

Le summenzionate sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi atti a ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.



Il giudice può altresì disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la nomina di un commissario incaricato di far proseguire l'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

#### **1.4 Condizioni esimenti**

La responsabilità amministrativa dell'ente si fonda, sostanzialmente, su una "colpa di organizzazione".

Il decreto prevede un'esimente per gli enti (nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati) la quale è diversa a seconda che l'autore della condotta sia un soggetto in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.


Invero, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'ente è esclusa se la società è in grado di dimostrare quanto segue:

- a. di avere preventivamente (cioè prima della commissione del fatto) adottato ed efficacemente attuato - ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 - un sistema organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello (previsto dal Decreto e) verificatosi, mediante la predisposizione di un apposito "Modello di organizzazione, gestione e controllo";
- b. di avere affidato ad "un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del suddetto modello e di curarne l'aggiornamento;
- c. che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- d. che non vi è stata omessa e/o insufficiente vigilanza da parte del suindicato organismo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.



## 1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi

Il decreto prevede che gli enti - per costruire modelli organizzativi idonei a produrre gli effetti esimenti descritti al paragrafo precedente - possano conformarsi a codici di comportamento “redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia” (senza osservazioni da parte di quest’ultimo).

Nel caso di Busitalia Rail Service S.r.l., l’associazione rappresentativa è Confindustria, la quale ha emanato “linee guida” per la costruzione dei modelli, che sono state poi comunicate al competente Ministero.

Per la costruzione dei modelli, tali “linee guida” segnano un percorso riassumibile nelle fasi di seguito descritte:

### 1. Mappatura delle aree aziendali a rischio

Si tratta del censimento delle attività svolte e dell’individuazione di quelle nel cui ambito è ritenuta verosimile la commissione dei reati.

### 2. Valutazione dei controlli esistenti, sotto il profilo dell’attitudine a prevenire i reati indicati dal decreto e loro eventuale adeguamento

In merito, Confindustria indica gli elementi essenziali affinché i controlli interni possano essere considerati adeguati a prevenire i reati.

Si tratta di:

- a. un *codice etico*, approvato dall’Organo di Amministrazione della società;
- b. un *sistema organizzativo*, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l’esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un sistema di norme (*procedure operative*) ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle “a rischio” di reato;
- e. un sistema di *controllo di gestione*, che assicuri la verifica dell’impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi considerati dal decreto circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro, le suddette “linee guida” prescrivono degli elementi ulteriori, quali:

- g. il *coinvolgimento* - inteso come consultazione preventiva del personale - per l’individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- h. la *gestione operativa* dei rischi per la salute e la sicurezza, la quale va integrata rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (tra cui, ad esempio, l’organizzazione delle postazioni di lavoro);
- i. il *sistema di monitoraggio*, teso ad assicurare il mantenimento dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate



### ***3. L'istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV")***

L'OdV è un organismo la cui composizione varia (auspicabilmente) a seconda dell'organizzazione di riferimento al quale spetta il compito specifico di vigilare sull'adeguatezza, sull'efficacia e sul costante aggiornamento del modello adottato, nonché sulla sua osservanza.


### ***4. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV***

Il sistema dei controlli interni deve definire specifici obblighi informativi verso l'OdV, i quali (obblighi) sono posti in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.

### ***5. L'adozione di un Codice Etico (avente contenuti minimi), individuati dalle stesse Linee Guida di Confindustria***

### ***6. L'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal Modello***





## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BUSITALIA RAIL SERVICE S.r.l.**

Sensibile alle moderne esigenze di compliance aziendale e conformemente ai consolidati orientamenti della Capogruppo, Busitalia Rail Service S.r.l. ha deciso di adeguare la propria organizzazione alle sopradescritte esigenze di prevenzione dei reati.

Su questa linea di condotta, l'Organo di Amministrazione della Società (Amministratore Unico) ha nominato un Organismo di Vigilanza (come detto sopra, anche, "OdV") cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento.

### **2.1 Genesi del documento**

Il presente documento risulta da una sequenza operativa che di seguito viene brevemente illustrata:

- mappatura delle aree aziendali;
- individuazione delle aree a rischio;
- valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;
- individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente.

Al riguardo si è provveduto al censimento delle aree aziendali, le quali sono state descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascun processo, delle principali attività che lo costituiscono.

All'interno di tali aree, sono poi state individuate quelle potenzialmente a rischio (mediante una ricognizione preliminare di tali aree, l'analisi delle stesse - considerando a rischio ogni processo che contenga almeno una attività individuata a rischio delle condotte illecite di cui al Decreto - e la loro individuazione definitiva).

Il progetto è stato curato dalla Funzione Audit di Busitalia.

#### **2.1.1 Mappatura delle aree aziendali**


La prima fase è consistita nel censimento delle aree aziendali, descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascun processo, delle principali attività che lo costituiscono.

#### **2.1.2 Individuazione delle aree a rischio**

L'individuazione si è articolata come segue:

- i) ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio;
- ii) analisi ed individuazione definitiva delle aree potenzialmente a rischio.

*i) Ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio*



Le aree aziendali, *output* della prima fase del progetto, sono state riportate in una matrice in cui sono stati altresì mappati tutti gli illeciti previsti dal Decreto.

Tale matrice è stata quindi inviata ai responsabili delle strutture aziendali i quali, per i processi dei quali sono responsabili o nei quali risultano comunque coinvolti, hanno identificato preliminarmente i rischi di reato potenzialmente realizzabili.

#### *ii) Analisi ed individuazione definitiva delle aree a rischio*

Sono stati organizzati colloqui/interviste, coordinati dalla Funzione Audit di Busitalia - Sita Nord, nell'ambito dei quali sono state definitivamente condivise le aree a rischio di reato, attraverso l'individuazione dei processi nei quali si potrebbero verificare i presupposti delle condotte illecite considerate dal Decreto.

L'analisi è stata condotta su ciascuna attività aziendale che compone i processi mappati, con l'assunto che si considera a rischio ogni processo che contenga almeno una attività individuata a rischio delle condotte illecite di cui al Decreto.

A titolo esemplificativo, i processi all'interno dei quali una o più attività necessitano di rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione sono stati considerati a rischio di corruzione.

#### 2.1.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti

Nel corso dei colloqui/interviste dei quali si è fatta menzione nel precedente punto, successivamente alla individuazione delle aree a rischio di reato, è stato richiesto ai titolari di processo di identificare i controlli esistenti e di valutarne l'adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto.

Nel processo di identificazione dei controlli esistenti e di valutazione della loro adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto, si è considerato che Busitalia Rail Service gode dei fondamenti del sistema di controllo interno del Gruppo FS Italiane e di quelli, più specifici, già esistenti nella controllante Busitalia, anche alla luce dell'accordo di service di cui diffusamente al capitolo 3.

Tali componenti, nel presente documento, saranno richiamate sia nella Parte Generale sia nella successiva Parte Speciale, in funzione del livello di prevenzione (generale o specifico) che contribuiscono a creare.

#### 2.1.4 Individuazione degli adeguamenti da apportare al Modello esistente


Dalle valutazioni di cui al precedente punto 2.1.3 può emergere l'opportunità di adeguamenti dei controlli esistenti, che il competente *management* è chiamato ad attuare.

Gli adeguamenti richiesti assumono connotati imperativi, in quanto approvati dall'Organo di Amministrazione della Società.

L'analisi di cui al precedente punto 2.1.2 ha consentito di evidenziare i processi aziendali "sensibili" e i reati astrattamente verosimili per la Società, ossia le condotte illecite che, sia pure a livello teorico, è possibile siano commesse da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

In Busitalia Rail Service sono state ritenute astrattamente verosimili le seguenti categorie di reati:

- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);



- delitti informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24-bis del Decreto);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis del Decreto);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati transnazionali (legge n. 146/2006);
- reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- induzione al mendacio (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

L'esame delle attività aziendali, al momento dell'approvazione del presente modello, ha altresì condotto a ritenere, allo stato, remota la concreta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui all'art. 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-terdecies (razzismo e xenofobia) e all'art. 25-quaterdecies (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Rispetto a tali reati valgono comunque i principi e le norme di condotta previste dal Codice Etico del Gruppo FS, volte a indirizzare i comportamenti degli esponenti aziendali.

Si evidenzia che, qualora il contesto aziendale di riferimento in cui è stata svolta l'analisi dei rischi trattati nel presente Modello dovesse subire mutamenti, si provvederà alle modifiche e alle integrazioni necessarie.

## 2.2 Finalità del documento

Le finalità perseguite attraverso la predisposizione del documento rappresentativo del Modello di Busitalia Rail Service S.r.l. sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione dei reati adottate, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto (della responsabilità amministrativa);
- b) ribadire che Busitalia Rail Service S.r.l. rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e prevede/commina sanzioni a carico di chi agisce in tal senso;
- c) sensibilizzare il personale (soprattutto quello operante nelle attività a rischio di reato) e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurare la commissione dei reati presupposto;



- d) definire specifici flussi informativi verso l'OdV, in grado di realizzare il monitoraggio delle attività a rischio di reato;
- e) prescrivere - ogni qualvolta ve ne sia la necessità - gli adeguamenti da apportare al Modello, con il livello di coerenza proprio di una delibera dell'Organo di Amministrazione della società.

### **2.3 Struttura del documento**

Il Modello è composto da una parte generale e da una parte speciale.

La parte generale descrive i controlli generali cioè quelli che, se pur in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal Decreto (indipendentemente dal processo nel quale potrebbero essere commessi), inducendo “in via generica” a comportamenti etici e trasparenti.

La parte speciale del documento, invece, descrive analiticamente, da un lato, i rischi di reato che insidiano i diversi processi e, dall'altro, le specifiche modalità con cui vengono attuati i suddetti controlli generali.

### **2.4 Destinatari del Modello**

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli organi societari, a tutti i dipendenti di Busitalia Rail Service S.r.l., a tutti i collaboratori nonché a tutti i fornitori della stessa Società.



### 3. LA SOCIETA'

Busitalia Rail Service S.r.l. è la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane operante nel settore del trasporto di persone su gomma ed in tale ambito la Società svolge la propria attività di autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari.

Nel dettaglio, la Società ha per oggetto:

- lo svolgimento, in via prevalente, delle attività di trasporto su strada sostitutivo e/o integrativo del trasporto ferroviario nell'interesse di società direttamente e/o indirettamente controllate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
- attività di noleggio di mezzi di trasporto, con o senza conducente, nonché servizi di trasporto e/o mobilità complementare e/o alternativa in ambito di iniziative e/o eventi (e.g. manifestazioni, turistiche, fieristiche, aziendali).

L'articolazione organizzativa di BIRS, schematicamente riportata nel grafico che segue, è stata strutturata per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle peculiarità del *business* e del contesto nel quale la società opera.

In virtù di un contratto di servizio tra la Società e la controllante Busitalia, i seguenti processi sono gestiti, nell'interesse di entrambe le Società, dalla Controllante Busitalia, i cui Responsabili assumono, in rapporto a BIRS l'esercizio delle funzioni apicali.

I processi sono i seguenti:


- segreteria generale, affari generali, archivio e protocollo
- risorse umane
- amministrazione, finanza, fiscale e societario
- controllo di gestione, budget e finanziamenti
- acquisti, gare e contratti
- manutenzione
- normativa del lavoro e contenzioso
- sistemi informativi
- legale
- progettazione del servizio ed innovazione tecnologica – gestione dei turni.

Inoltre, BIRS provvede anche all'affidamento di servizi di trasporto a terzi.

In ragione di ciò, sempre comunque tenendo conto dei fondamentali canoni di specificità e concretezza, si ritiene che il presente modello, in particolare per le attività oggetto del contratto di service in precedenza menzionato, debba essere allineato a quello adottato ed efficacemente attuato dalla Controllante (Busitalia – Sita Nord)



## Articolazione organizzativa Busitalia Rail Service S.r.l.





## 4. LE COMPONENTI DEL MODELLO

Si illustrano di seguito le componenti generali del modello organizzativo adottato da Busitalia Rail Service S.r.l., conformemente alle indicazioni date da Confindustria nelle suddette “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”:

1. Codice Etico;
2. sistema organizzativo e normativo;
3. sistema autorizzativo;
4. sistema di pianificazione e controllo;
5. sistema informativo;
6. sistema di comunicazione e formazione del personale;
7. sistema disciplinare e sanzionatorio;
8. elementi di controllo utili a prevenire reati colposi;
9. Organismo di Vigilanza;
10. Altri istituti di vigilanza e garanzia.

Alcune di queste componenti generali del modello sono richiamate nella parte speciale del documento per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè in corrispondenza di un rischio di reato in un determinato processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di analitici richiami nella parte speciale, spiegano effetti virtuosi per la compliance aziendale, concorrendo a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo.

Ad esempio, tra gli istituti di vigilanza e garanzia di cui al paragrafo 4.10, figura l'*Internal Auditing* della controllante Busitalia Sita Nord S.r.l., che non è mai richiamato nella parte speciale del documento, ma persegue l'obiettivo di procurare assurance generale sul sistema di controllo interno.

### 4.1 Il Codice Etico

Il componente più generale del sistema di controllo di Busitalia Rail Service S.r.l. va individuato nei principi etici di Gruppo, organicamente raccolti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato dall'Organo di Amministrazione della Società.

Il Codice è dotato dei contenuti (minimi) indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi generali (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il Codice Etico segna la netta posizione – di intolleranza – dell'azienda verso qualsiasi comportamento illecito, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta (del dipendente e dello stakeholder) di non eseguire eventuali ordini in tal senso. Al Codice è stata data ampia diffusione cartacea e informatica (sul sito intranet del Gruppo FS Italiane e sul sito internet della Società) e lo stesso è richiamato in tutti i contratti stipulati dalle società del Gruppo.



## 4.2 Il sistema organizzativo e normativo

### 4.2.1 Elementi del sistema organizzativo e normativo

Busitalia Rail Service S.r.l. è dotata di un sistema organizzativo e normativo articolato sui seguenti elementi:

- architettura organizzativa (organigramma);
- missioni e aree di responsabilità;
- titolarità delle strutture aziendali;
- disciplina delle attività.

Coerentemente con le linee guida in tema di comunicazione organizzativa, adottate nel Gruppo FS Italiane, il sistema sopra esposto viene definito attraverso le seguenti categorie di disposizioni:

- disposizioni di struttura;
- disposizioni di titolarità;
- norme comportamentali;
- procedure amministrativo-contabili (di seguito “PAC”).

Le disposizioni di struttura (che formalizzano l’organigramma, le missioni, le aree di responsabilità e le sedi di lavoro) si declinano come “Disposizioni Organizzative” (D.O.) e sono emesse dall’Amministratore Unico<sup>7</sup>.

Le disposizioni di titolarità, che formalizzano la responsabilità di strutture e posizioni, quando riguardano personale dirigente, si presentano come Ordini di Servizio sottoscritti dall’Amministratore Unico<sup>8</sup> (O.d.S.), quando riguardano personale non dirigente, si presentano come comunicazioni Gestionali sottoscritte dal responsabile della struttura del personale della Società (C.o.G.)<sup>9</sup>.

Le norme comportamentali sono formalizzate da Disposizioni di Gruppo (D.d.G., emesse dalla capogruppo FS), Comunicazioni Organizzative (C.O.) e Comunicazioni Operative (C.Op.) (emesse dalla Società) ed hanno ad oggetto linee guida, indirizzi, politiche, regole di corporate governance e procedure operative.

---

<sup>7</sup> Le DO sono soggette alla preventiva approvazione da parte della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS se riguardano variazioni organizzative di strutture/posizioni di primo e secondo livello di società direttamente controllate da FS. Se le variazioni organizzative sono relative a processi di staff, le DO devono essere condivise anche dal Responsabile della competente funzione di Gruppo.

<sup>8</sup> Gli OdS sono soggetti alla preventiva approvazione da parte della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS qualora riguardino attribuzione di titolarità di strutture/posizioni di primo e secondo livello di società direttamente controllate da FS. Se le attribuzioni riguardano processi di staff, gli OdS devono essere condivise anche dal Responsabile della competente funzione di Gruppo.

<sup>9</sup> Le CoG sono soggette alla preventiva approvazione da parte della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS se riguardano attribuzione di titolarità e sede relative a risorse quadro in sviluppo. Se le attribuzioni riguardano processi di staff, le CoG devono essere condivise anche dal Responsabile della competente funzione di Gruppo.





Nelle norme comportamentali rientrano anche le procedure amministrativo contabili di Gruppo, emesse dal Dirigente Preposto di FS (ai sensi della L. 262/05), cui si aggiungono le procedure amministrativo- contabili aziendali, emesse dal Dirigente Preposto della Controllante Busitalia – Sita Nord.

La conoscibilità di tutti i documenti sopra individuati è assicurata dalla loro pubblicazione sul sito intranet del Gruppo FS - cui dovrà poter accedere tutto il personale di Busitalia Rail Service S.r.l. - e dal loro inoltro (via e-mail) a liste di destinatari interessati.

#### 4.2.2 Direzione e coordinamento di Busitalia – Sita Nord

Attraverso molteplici disposizioni organizzative (D.d.G. n. 203/A.D. del 9 marzo 2016, C.O. n. 219/A.D. del 5/02/2001, C.O. n. 226/AD del 30 marzo 2001, C.O. n. 235/A.D. del 23 maggio 2001, C.O. n. 236/A.D. del 23 maggio 2001, s.m.i, C.O. n. 251/A.D. del 2 gennaio 2002) la Capogruppo FS, quale interlocutore esclusivo dell'azionista di riferimento (M.E.F.), ha definito le sue responsabilità nel governo del Gruppo FS Italiane.

Queste, tese a garantire il rispetto del quadro normativo vigente, il perseguimento della missione di pubblico servizio e la conformità alle generali regole di legalità e correttezza verso l'azionista e il mercato, si esprimono come:


- valutazione delle iniziative per la generazione, il mantenimento e lo sviluppo del valore del Gruppo;
- promozione di progetti innovativi;
- attività di regolazione e indirizzo;
- definizione di controlli formali (salvaguardia della legalità/correttezza della gestione), politici (applicazione di indirizzi e politiche definite) e strategici (monitoraggio dei risultati);
- gestione accentrata di alcune risorse strategiche (finanza, relazioni istituzionali, management).

Busitalia assicura il proprio presidio nella Direzione e Coordinamento di BIRS, unitamente alle prestazioni di cui al menzionato contratto di *service* tra le due società.

#### 4.3 Il sistema autorizzativo

La Società, in linea con le policy del Gruppo FS Italiane, ha definito un sistema autorizzativo improntato al principio per cui possono assumere impegni verso terzi - in nome o per conto della Società - solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza adeguatamente formalizzati. L'Amministratore Unico ha la possibilità di nominare - in relazione ai poteri di gestione e di rappresentanza ad esso attribuiti - procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

La responsabilità complessiva attribuita all'Amministratore Unico include anche l'esercizio delle responsabilità inerenti la figura di "Datore di Lavoro" ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (con facoltà di operare nella più



ampia autonomia e senza limiti di importo) e di “Titolare del trattamento dei dati personali” ai sensi della legislazione in materia di privacy.

La rappresentanza esterna della Società, coerentemente con le policy del Gruppo FS Italiane, è delegata attraverso l’attribuzione di:

- poteri di rappresentanza relativi a singoli affari;
- poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi, attribuibili in relazione all’esercizio di responsabilità durature nell’organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza permanente, il conferimento delle procure percorre le seguenti fasi:

- definizione di una proposta di conferimento delle procure e di una lettera di comunicazione dei poteri (contenente raccomandazioni per il loro esercizio);
- riscontro degli aspetti legali dei poteri di rappresentanza proposti;
- gestione degli aspetti attuativi del conferimento;
- trasmissione all’interessato della lettera di comunicazione dei poteri;
- accettazione dei poteri conferiti da parte del nuovo procuratore;
- trasmissione della procura alla struttura amministrativa competente, per consentire il controllo di coerenza tra gli impegni assunti dai procuratori ed i poteri loro conferiti.

L’assetto organizzativo è riportato a pag. 22.

#### **4.4 Sistema di pianificazione e controllo**

La pianificazione ed il controllo della gestione aziendale sono realizzati attraverso due strumenti principali, riferiti a diversi orizzonti temporali:

- la pianificazione ed il monitoraggio (di medio-lungo termine);
- la programmazione e il controllo (di breve termine).

La pianificazione esprime le strategie aziendali, in coerenza con i piani strategici del Gruppo FS italiane, attraverso la definizione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo termine.

Il successivo monitoraggio dei risultati raggiunti si conclude con la loro presentazione al vertice aziendale.

Nella programmazione, coerentemente con gli obiettivi di medio e lungo periodo, viene definito l’impiego delle risorse a breve termine. Il successivo controllo di gestione serve a valutare gli scostamenti dei risultati dalle previsioni e quindi fornire feedback al vertice aziendale.

Alla programmazione ed al controllo, nel presente documento, è stato riconosciuto un ruolo particolarmente significativo nella prevenzione dei reati, per cui si riporta di seguito una breve descrizione della loro articolazione.

##### **a) La programmazione**



La programmazione trova espressione nella definizione del budget della Società e nel suo aggiornamento attraverso previsioni effettuate con cadenza trimestrale.

La definizione del budget (e delle successive previsioni) è strutturata attraverso l'attribuzione di costi e ricavi (per natura) alle diverse linee di business, aggregando quindi gli stessi dati per unità elementari di controllo, coincidenti con le strutture organizzative.

Ciascuna direzione/struttura organizzativa al suo interno definisce il proprio budget con il livello di dettaglio necessario alla programmazione delle attività gestite.

#### b) Il controllo

L'attività di controllo avviene sia mensilmente, per la verifica degli scostamenti tra consuntivo e budget, sia trimestralmente, per l'elaborazione delle previsioni a finire. Tale processo è finalizzato a fornire informazioni al vertice sugli scostamenti tra gli obiettivi pianificati ed i risultati conseguiti.

L'output del controllo è costituito da documenti di sintesi (basati su indici e diagrammi), che rappresentano l'andamento dei principali fenomeni gestionali e contengono eventuali proposte di azioni correttive utili ad avvicinare i risultati agli obiettivi.

### 4.5 Il sistema informativo


La Società si avvale, in virtù del contratto di *service* con la controllante Busitalia, di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, all'integrità dell'informazione, all'osservanza delle disposizioni vigenti, al rispetto dei livelli autorizzativi e decisionali.

Si tratta di risultati associabili a molteplicità di accorgimenti - adottati sul principale strumento del sistema informativo ovvero il circuito informatico – tra cui:

- la tutela dalle intrusioni;
- la profilazione degli accessi;
- la tracciabilità degli accessi e delle modifiche;
- l'immodificabilità dei "dati di base";
- la conservazione dei dati;
- le garanzie sulle interfacce che veicolano informazioni da un sistema all'altro;
- i percorsi approvativi disegnati in base ai livelli decisionali individuati e alle deleghe;
- la modulabilità, in base alle esigenze, dei livelli aggregativi delle informazioni.

### 4.6 Il sistema di comunicazione e formazione del personale

La Società gode di un sistema di comunicazione interna al Gruppo FS Italiane - veicolata dai sistemi informatici - che assicura la diffusione capillare di molteplici messaggi.



Infatti, il sito intranet del Gruppo FS Italiane assicura la diffusione di principi e valori, delle più importanti evoluzioni di legge, della normativa e dell'organizzazione interna, dei principali traguardi raggiunti dalle società del Gruppo.

Oltre a tali supporti comunicativi, propri del Gruppo FS italiane, la Società utilizza sistemi informatici che - a prescindere dalle esigenze per i quali sono stati implementati - realizzano la diffusione di informazioni e contribuiscono ad un generale clima di controllo e trasparenza.

È il caso, ad esempio, del programma informatico "BOARD", che costituisce un sistema di *data warehouse* nel quale confluiscono dati ed informazioni provenienti dai principali *hardware* e *software* utilizzati nei processi aziendali.

Inoltre, la Società ha implementato il sistema "SAP", che garantisce il livello di trasparenza delle operazioni, veicolando informazioni tra i diversi livelli decisionali (in senso verticale) e tra le diverse funzioni interessate alle stesse operazioni (in senso orizzontale).

La politica comunicativa adottata da Busitalia Rail Service S.r.l., coerentemente con la politica del Gruppo FS Italiane, vede come cruciale l'esigenza di diffondere la cultura del controllo.

Ciò avviene - nell'ambito della comunicazione istituzionale ai dipendenti - mediante la diffusione cartacea e la pubblicazione sul sito internet della Società del Codice Etico. Allo stesso modo, il presente documento rappresentativo del modello organizzativo sarà oggetto di comunicazione a tutti i soggetti destinatari.

Una forte valenza - per la prevenzione dei reati presupposto - è poi riconosciuta all'attività di formazione del personale (in particolare di quello operante nelle aree ritenute a rischio), non solo per quanto attiene gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche in tema di sensibilizzazione sulle tematiche del Decreto.

Inoltre, il competente *management* provvederà a pubblicare, sul sito *intranet* del Gruppo FS, il presente documento rappresentativo del modello organizzativo della Società e i successivi aggiornamenti, dandone segnalazione al personale.

#### **4.7 Il sistema disciplinare e sanzionatorio**

Le violazioni delle norme e prescrizioni previste dal Modello, incluse le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, sono valutate ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari, da attuarsi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e delle corrispondenti disposizioni derivate dai Contratti Collettivi relativi alla tipologia del personale interessato.

Altresì, costituisce violazione del presente Modello, il mancato rispetto delle disposizioni riportate in materia di Whistleblowing dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Pertanto, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela dei segnalanti, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.



### **Misure nei confronti dei dipendenti**

L'elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità, è il seguente:

1. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono mancanze lievi;
2. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di minor rilievo, in quanto non hanno causato danno alla Società;
3. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di rilievo, in quanto hanno causato danno alla Società;
4. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze gravi o che hanno causato un danno grave alla Società;
5. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che determinano la commissione di uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni dipenderanno da vari fattori quali:

- l'intenzionalità del comportamento o dal grado di negligenza, imprudenza o imperizia (con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento);
- il comportamento complessivo della persona coinvolta, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- le mansioni della persona coinvolta;
- altre particolari circostanze che possono accompagnare l'infrazione.

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, dovrà essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza (cfr. paragrafo successivo).

Ai dipendenti di Busitalia Rail Service S.r.l. sono, inoltre, comminabili le sanzioni previste dall'allegato A al R.D. 08/01/1931 n. 148, sempre nel rispetto dei principi della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione commessa.

Si tratta delle seguenti sanzioni:

- a. rimprovero verbale o scritto (censura);
- b. multa;
- c. sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- d. proroga del termine normale per l'aumento della retribuzione;
- e. retrocessione;
- f. licenziamento.

La sanzione di cui al punto a) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 1.

La sanzione di cui al punto b) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 2.

La sanzione di cui ai punti c) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 3.



Le sanzioni di cui ai punti d) ed e) sono comminabili per le violazioni indicate al precedente punto 4.

La sanzione di cui al punto f) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 5.

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme del CCNL di riferimento.

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, sono applicabili le seguenti sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione commessa:

- richiamo: per le violazioni del Modello di lieve entità;
- licenziamento con preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da comportare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- licenziamento senza preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità di particolare rilievo, tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle norme del CCNL.

#### **Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

Nel caso di accertata violazione del modello da parte dell'Amministratore Unico spetterà al Sindaco Unico ed all'Organismo di Vigilanza valutare e decidere se farne segnalazione all'Assemblea dei soci.

Specularmente, nel caso di accertata violazione del modello da parte del Sindaco Unico, spetterà all'Amministratore unico ed all'Organismo di Vigilanza valutare e decidere se farne segnalazione all'Assemblea dei soci.

#### **Misure nei confronti di fornitori e partner**

Nei contratti con i fornitori e i *partner* devono essere previste specifiche clausole contrattuali che disciplinino la conseguenza delle violazioni del Modello (ad es. risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

### **4.8 Elementi di controllo utili a prevenire reati di origine colposa**

Si tratta di elementi riferiti specificatamente all'esigenza fondamentale del mantenimento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, che possono essere così sintetizzati:

- coinvolgimento del personale nell'individuazione di rischi legati alla sicurezza e alla tutela ambientale e delle idonee misure di prevenzione;
- gestione operativa finalizzata ad integrare la gestione dei processi aziendali con la gestione della sicurezza e della tutela ambientale;



- monitoraggio, inteso come osservazione costante per appurare l'efficacia delle misure di prevenzione in essere rispetto ai rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela ambientale.

#### 4.9 Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico di BIRS ha nominato un Organismo di Vigilanza per gli effetti esimenti di cui al Decreto (di seguito "OdV" o "Organismo").

Le caratteristiche organizzative e strutturali dell'OdV (tra le quali, modalità di nomina, durata in carica, riunioni, voto e delibere, ecc.) sono precisati in uno Statuto, approvato dall'Amministratore Unico della Società.

All'OdV sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari a svolgere le funzioni di vigilanza previste dal Decreto al fine di realizzare gli effetti esimenti di cui all'art. 6 del Decreto stesso.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti, si avvale del supporto operativo della Funzione Audit di Busitalia.

Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'Organismo.

##### *a. Nomina, composizione e cessazione*

Lo Statuto dell'OdV prevede la nomina da parte dell'Organo di Amministrazione della Società.

La Società ha istituito un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un soggetto esterno al Gruppo dotato di alte e specifiche competenze nella materia.

In ogni caso, l'Organo di Amministrazione può altresì optare per la costituzione dell'OdV in forma plurisoggettiva.

I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza si verifica al venire meno di uno dei requisiti di eleggibilità, che il membro è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione (informandone l'OdV).

La revoca può essere deliberata dall'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, soltanto per giusta causa.

##### *b. Responsabilità e poteri*

Le responsabilità dell'Organismo, formalizzate dal suo statuto, sono di seguito riepilogate:

- ricognizione e aggiornamento delle attività aziendali "a rischio di reato" (nelle quali è possibile la commissione di illeciti cui sono associate le sanzioni previste dal Decreto);



- valutazione dei controlli rispetto all'esigenza di prevenire i reati;
- elaborazione di proposte di adeguamento o aggiornamento del Modello;
- verifica di osservanza delle disposizioni richiamate dal Modello o emanate in attuazione dello stesso;
- gestione delle informative provenienti dagli organi sociali e dal management e destinate all'OdV;
- gestione delle segnalazioni destinate all'OdV;
- cura della reportistica periodica ai soggetti a cui l'OdV è tenuto a riferire.

Ai fini dell'adempimento alle responsabilità attribuite e sopra elencate all'OdV sono riconosciute le seguenti prerogative:

- a) disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa;
- b) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi del Decreto;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure interne - in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza proprie dell'Organismo - previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- d) disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni e i documenti loro richiesti, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo;
- e) disporre anche ispezioni "a sorpresa", ovvero senza preavvisare le strutture aziendali interessate dalla verifica, se ritenuto opportuno per lo svolgimento dei propri compiti.


### *c. Requisiti*

L'OdV di Busitalia Rail Service è in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti dalla legge e dalle Linee Guida di Confindustria.

Lo Statuto dell'OdV, a garanzia dell'indipendenza dei suoi membri, prevede la sussistenza in capo agli stessi dei seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori della Società;
- salvo che per l'espletamento di funzioni di audit e/o di membro del Collegio Sindacale, non essere legati, a qualsivoglia titolo o in qualsiasi modo, alla Società da interessi o rapporti economici (es. partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, rapporti di consulenza), né essersi trovati nelle predette condizioni nei tre anni precedenti la nomina;
- non essere legati a società controllate e/o controllanti da interessi o rapporti economici, ritenuti rilevanti dall'Organo di Amministrazione;





- non essere membro di un Organismo di Vigilanza di società controllate e/o controllanti;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;
- non avere riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;
- non essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto;
- non avere riportato una condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione; per un reato contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, l'ordine pubblico, per un delitto doloso contro la personalità individuale, per un reato societario, tributario o per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna.

L'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Inoltre, al fine di garantirne la piena operatività, l'OdV gode di autonomia finanziaria e logistica.

I membri dell'OdV sono dotati di adeguata professionalità, essendo scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo (in materie giuridiche, economiche e finanziarie).

La continuità d'azione dell'Organismo è assicurata dal supporto operativo dalla Funzione Audit della Controllante Busitalia - Sita Nord, che garantisce l'esecuzione delle verifiche e le attività di segreteria tecnica.

#### *d. Reporting nei confronti degli organi societari e del Vertice Aziendale*

L'OdV, semestralmente, riferisce all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa gli esiti delle verifiche svolte nel periodo di riferimento e circa le proposte di adeguamento del Modello in corso di elaborazione.

A prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV riferisce con immediatezza all'Organo di Amministrazione relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

Annualmente l'OdV presenta il piano delle attività all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'OdV, ove se ne evidenzia la necessità, propone all'Organo di Amministrazione gli adeguamenti del Modello.



#### e. *Flussi informativi nei confronti dell'OdV*

Nel presente documento sono definiti obblighi informativi verso l'OdV, al fine di agevolare l'attività di vigilanza.

I flussi informativi verso l'OdV sono pensati affinché questo sia sempre in condizione di monitorare il controllo esercitato dal *management* operativo, nei processi in cui esistono rischi di reato.

In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo “di secondo livello”.

Qualora lo ritenga necessario, l'Organismo ha facoltà di richiedere informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di “primo livello”) sull'osservanza del Modello, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, per chiunque vige l'obbligo di riferire ogni notizia acquisita su comportamenti disallineati rispetto alle previsioni del Modello.


Il Legislatore ha approvato la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. “Legge su Whistleblowing”), la quale ha definito:

- gli aspetti di tutela del dipendente che effettua una segnalazione;
- gli obblighi degli Enti in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della presenza di uno o più canali (anche con modalità informatiche) che consentano di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- la necessità di prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nella legge si ribadisce inoltre che la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui il dipendente-segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, debba essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni possono essere inviate:

- mediante corrispondenza postale a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo “Busitalia Rail Service S.r.l. – Organismo di Vigilanza c/o Funzione Audit di Busitalia - Sita Nord – Viale dei Mille, 115 – 50131 Firenze”;
- via e-mail, all'indirizzo “odv@fsbusitaliarailservice.it.it”.



Sul punto si rinvia alla “Procedura per la gestione delle segnalazioni”, allegata alla presente Parte Generale del Modello e che costituisce parte integrante dello stesso. Il suddetto documento è stato predisposto dalla Controllante Busitalia in conformità alla procedura adottata dalla Capogruppo FS S.p.A.

L’inadempimento degli obblighi informativi di cui al presente documento costituisce una violazione del Modello organizzativo.

Busitalia Rail Service, con Comunicazione Organizzativa n. 9/AU del 9 marzo 2020, ha recepito la Comunicazione Organizzativa Intersocietaria n. 17/AD del 4 febbraio 2020 emessa dalla Controllante Busitalia – Sita Nord contenente la “Procedura Intersocietaria per la gestione delle segnalazioni”, quale strumento volto al contrasto di qualunque comportamento illecito o non improntato ai principi di eticità ed integrità, che regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque, terzi o personale del Gruppo FS Italiane, inviate o trasmesse su fatti e comportamenti ritenuti illeciti o contrari alla legge, al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, all’Anti Bribery&Corruption management system e al Codice Etico del Gruppo FS Italiane, concernenti vicende operative ed organizzative di Busitalia - Sita Nord S.r.l. e/o delle Società Controllate.

#### *f. Raccolta e conservazione delle informazioni*

Presso l’OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (informatica o cartacea) dei documenti relativi alle sue attività operative.

L’accesso all’archivio è consentito ai componenti dell’OdV e al personale che opera su incarico dello stesso organismo.

L’accesso da parte di soggetti diversi deve essere preventivamente autorizzato dall’OdV e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

#### *g. Riunioni*


L’OdV si riunisce con la frequenza necessaria a svolgere le sue funzioni e, comunque, almeno semestralmente.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno due membri dell’OdV.

L’Organo di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione possono in qualsiasi momento chiedere una convocazione al Presidente.

### **4.10 Altri istituti di vigilanza e garanzia**

Il Modello di organizzazione e gestione di Busitalia Rail Service S.r.l. è costituito anche da organi aziendali (della Controllante Busitalia - Sita Nord o del Gruppo FS) con funzioni consultive, di indirizzo o di controllo, che possono essere raccolti nella generica locuzione di “istituti permanenti”.



Gli istituti permanenti utili a prevenire i reati di cui al Decreto sono di seguito annoverati.

*a. Comitati di Direzione*

Con Comunicazioni Organizzative n. 3/AD e n. 4/AD del 5 giugno 2013 sono stati istituiti due Comitati di Direzione<sup>10</sup> a presidio rispettivamente del *business* del trasporto pubblico locale e del *business* dei servizi sostitutivi del treno.

Entrambi i Comitati hanno il compito di definire gli obiettivi di *business* dell'anno e di presidiare i processi di governo aziendale nelle aree ad essi assegnate.

Essi, inoltre, monitorano l'andamento dei progetti di investimento di rilevanza strategica e svolgono periodici esami dei sistemi di gestione aziendali.

*b. Funzione Audit*

La Funzione Audit della Controllante Busitalia - Sita Nord costituisce una funzione obiettiva e indipendente di *assurance*, cioè di valutazione del sistema di controllo interno della Società.

Il sistema di controllo è valutato rispetto alla sua attitudine a perseguire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la conformità a leggi e regolamenti, la tutela del patrimonio e la correttezza dell'informazione interna ed esterna.

La Funzione Audit di Busitalia - Sita Nord svolge la sua attività per tutte le società controllate, assicurando anche il necessario supporto agli Organismi di Vigilanza delle società stesse tramite l'esecuzione delle verifiche richieste.

*c. Dirigente preposto*

La Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" ha introdotto l'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), prevedendo – per le società quotate<sup>11</sup> - la nomina di un "*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*" (di seguito "Dirigente Preposto" o "DP").

Presso la Capogruppo è stata istituita la figura del Dirigente Preposto.

Anche il CdA della Controllante Busitalia - Sita Nord ha voluto istituire il Dirigente Preposto (sebbene tale figura non risulti obbligatoria per la Società in base alla normativa summenzionata), individuandolo nel responsabile della Struttura Organizzativa Amministrazione e Bilancio.

Il DP ha la responsabilità di attestare, con apposita relazione da sottoscrivere congiuntamente all'Amministratore Delegato:

- l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (e ove previsto, del bilancio consolidato);

<sup>10</sup> La composizione dei due Comitati è stata modificata rispettivamente con CO n. 1/AD e n. 2/AD del 29 aprile 2014.

<sup>11</sup> A seguito dell'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, FS S.p.A. è rientrata nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 58/1998, avendo assunto la qualifica di "ente di interesse pubblico".



- l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti di bilancio;
- la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei bilanci a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Il DP della Capogruppo dispone di adeguati poteri e mezzi tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni.

Ad esempio, ha la facoltà di:

- predisporre procedure amministrativo-contabili standard di Gruppo (c.d. "PAC/G");
- richiedere alle controllate di predisporre procedure interne o matrici di controllo, se utili alla migliore integrazione dei processi di Gruppo.

Il 25/11/2015 il Consiglio di Amministrazione di Busitalia Sita - Nord ha approvato il Regolamento del DP, che disciplina i compiti, le responsabilità e le modalità di relazione del DP con gli organi e le strutture della Società e delle controllate.

*d. Comitato Etico*

La Società ha istituito un proprio Comitato Etico, con il fine di agevolare l'integrazione dei principi sanciti dal Codice Etico del Gruppo FS nei processi decisionali, di verificare la conformità dei comportamenti a questi principi e di segnalare alle strutture competenti eventuali elementi di disallineamento dei processi aziendali rispetto al Codice Etico.

*e. Comitato Antitrust*

Nel Gruppo FS Italiane è istituito (con DdG n. 55/AD del 10 marzo 2006) il Comitato Antitrust, con il compito di promuovere la diffusione delle conoscenze relative alla disciplina in materia antitrust e di assicurarne la corretta attuazione ed osservanza.

A livello di Gruppo sono state inoltre emanate (nel 2008) le "Regole di Corporate Governance in materia di compliance antitrust" (aggiornate con DdG n. 157/AD del 21 dicembre 2012).

Recependo le linee guida del Gruppo FS Italiane, Busitalia - Sita Nord ha nominato (con CO n. 1/AD del 23 aprile 2013) un proprio Referente Antitrust, con il compito di gestire le questioni aventi rilevanza antitrust, anche avvalendosi del supporto delle competenti strutture della Capogruppo.


*f. Comitato Investimenti*

La Controllante Busitalia - Sita Nord ha istituito un Comitato Investimenti (con CO n. 2/AD del 16 marzo 2016) con funzioni consultive dell'Amministratore Delegato in tema di investimenti e disinvestimenti.

Il Comitato è un organo consultivo dell'Amministratore Delegato e fornisce indirizzi e pareri in materia di investimenti e disinvestimenti di rilevanza.



In particolare, il Comitato formula pareri di conformità (strategica ed economico-finanziaria) delle iniziative, valida l'elenco degli investimenti e disinvestimenti rilevanti, segue l'evoluzione del piano e propone eventuali azioni correttive nella sua esecuzione.



## ALLEGATO

### Procedura sulla gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

#### 1. Premessa

Al fine di garantire l'osservanza del modello di Busitalia Rail Service S.r.l., la Società promuove l'invio di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in quanto utili ai fini della prevenzione dei comportamenti che non risultino allineati al modello ovvero ne minino l'efficacia.

#### 2. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di individuare i canali informativi per la trasmissione di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e di disciplinare la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni.

La procedura è parte integrante del Modello di Busitalia Rail Service S.r.l.

#### 3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica ai destinatari del modello di Busitalia Rail Service S.r.l.

#### 4. Responsabilità e oggetto della segnalazione

Coloro che siano venuti direttamente a conoscenza della violazione o elusione fraudolenta delle regole previste dal modello di Busitalia Rail Service S.r.l. sono tenuti a segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

#### 5. Modalità di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- mediante corrispondenza postale all'indirizzo "Busitalia Rail Service S.r.l., segreteria tecnica dell'ODV presso struttura Audit, Via dei Mille, 115 – 50131 – Firenze".
- mediante e-mail all'indirizzo: [OdV@fsbusitaliarailservice.it](mailto:OdV@fsbusitaliarailservice.it). Busitalia Rail Service S.r.l., predilige ed incoraggia la trasmissione di segnalazioni sottoscritte dal segnalante, tuttavia sono prese in considerazione anche le segnalazioni in forma anonima ma esclusivamente allorché le stesse presentino i requisiti previsti nel successivo paragrafo 6 "Contenuto della segnalazione".

#### 6. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni, siano esse sottoscritte o anonime, sono prese in considerazione dall'Organismo di Vigilanza per i successivi accertamenti e/o verifiche solo ed esclusivamente laddove:

- contengano fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- abbiano un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato;
- riferiscano fatti ed elementi riscontrabili;
- non siano palesemente diffamatorie.



Il segnalante deve fornire elementi utili affinché l'Organismo di Vigilanza sia in grado di procedere alle dovute ed appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine, è disponibile in allegato alla presente procedura una "Scheda di segnalazione", contenente gli elementi oggetto di comunicazione.

## **7. Gestione delle segnalazioni**

### **7.1 Ricezione, istruttoria e accertamento**

Le segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza sono ricevute e trattate esclusivamente dai componenti dell'Organismo o dal personale che svolge il servizio di segreteria tecnica dell'Organismo.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede, in via preliminare, a verificare la sussistenza degli elementi previsti nel precedente paragrafo 5 "Contenuto della segnalazione".

Qualora non riscontri la sussistenza degli elementi previsti, l'OdV conclude l'istruttoria con l'archiviazione della segnalazione.

In caso di esito positivo della verifica dei requisiti previsti, l'Organismo di Vigilanza adotta opportune iniziative volte ad accertare i fatti denunciati.

In particolare, l'OdV può chiedere riservatamente al segnalante, nel caso di segnalazioni sottoscritte, ulteriori informazioni su quanto denunciato e/o procedere ad attivare le verifiche utili a riscontrare il contenuto della segnalazione.

Qualora dai risultati delle attività di verifica sia riscontrata la violazione delle regole previste dal modello, l'OdV, in conformità alle previsioni del proprio Statuto, riferisce agli organi della Società preposti.

Ove le segnalazioni non siano di stretta pertinenza dell'OdV ma attengano a violazioni del Codice Etico del Gruppo FS Italiane, l'OdV le trasmette al Comitato Etico di Busitalia Rail Service S.r.l.


### **7.2 Tutela del segnalante**

I componenti dell'OdV e il personale che svolge il servizio di segreteria tecnica dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in merito alla segnalazione ricevuta.

In caso di segnalazione sottoscritta, l'OdV, nell'ambito giuridico allo stesso concesso, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nell'attivare le eventuali fasi di verifica, l'Organismo mantiene la riservatezza sull'identità del segnalante espungendo i relativi dati dalla segnalazione, salvo che non sia assolutamente indispensabile per l'esecuzione della verifica.





Le attività di verifica volte a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati devono essere condotte nella massima riservatezza, anche con riferimento alle origini che hanno dato avvio all'attività.

La Società garantisce che non siano adottati e posti in essere provvedimenti e comportamenti ritorsivi, collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, aventi effetti sulle condizioni del rapporto intrattenuto dal segnalante con la Società.

### **8. Archiviazione della documentazione**

L'Organismo di Vigilanza garantisce la tracciabilità dell'intero processo di gestione della segnalazione (ricezione, istruttoria, verifica e accertamento) mediante l'archiviazione esclusivamente cartacea con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche rispetto ad accessi indebiti, oltre che della segnalazione anche di tutta la documentazione a supporto delle scelte dell'Organismo nell'espletamento delle proprie funzioni.

Per l'archiviazione della documentazione l'Organismo utilizza un apposito protocollo cartaceo.

La documentazione archiviata in formato cartaceo è conservata per un periodo di otto anni.

### **9. Protezione dei dati personali**

In conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali del segnalante e le informazioni da esso fornite saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, dalla Società Busitalia Rail Service S.r.l. e da persone all'uopo nominate Responsabili e Incaricate del trattamento.

Tutti i soggetti, come sopra individuati, che, operando presso l'Organismo di Vigilanza di Busitalia Rail Service S.r.l. o in relazione alle funzioni svolte, verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, delle segnalazioni o del contenuto delle stesse, sono tenute alla più assoluta riservatezza sui dati personali, le informazioni e le notizie acquisite al riguardo.

I soggetti di cui sopra si impegnano ad adottare ogni idonea misura di sicurezza atta ad impedire a soggetti terzi non autorizzati di venire a conoscenza delle informazioni trattate. Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da escludere il loro trattamento quando non necessario.



## 10. Allegato: Scheda di segnalazione

<b>Scheda di Segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Busitalia Rail Service S.r.l.</b>	
<b>Segnalante</b>	
Generalità	
Posizione ricoperta e funzione svolta nella Società/Rapporti intrattenuti con la Società	
<b>Fatti oggetto di Segnalazione*</b>	
Descrizione	
Riferimenti di tempo e di luogo	
Generalità o altri elementi idonei ad identificare il soggetto o i soggetti che hanno compiuto i fatti oggetto di segnalazione	
Altri soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione	
Elementi utili a riscontrare la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione	
Documenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione	
<b>Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003</b>	



In conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, Busitalia Rail Service S.r.l., con sede in Salerno, Piazza Matteo Luciani 33, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i Suoi dati e le informazioni da Lei fornite saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Qualora la segnalazione non sia di stretta pertinenza dell'OdV ma attenga a violazioni del Codice Etico del Gruppo FS Italiane, La informiamo fin d'ora che la stessa sarà trasmessa al relativo Comitato Etico di Busitalia Rail Service S.r.l. per gli accertamenti conseguenti.

I Suoi dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, nel rispetto del principio di necessità, da persone che, operando presso l'OdV di Busitalia Rail Service S.r.l. o in relazione alle funzioni svolte, sono state nominate Responsabili e Incaricate del trattamento.

A conclusione dell'istruttoria la documentazione eventualmente contenente i Suoi dati sarà conservata in formato cartaceo per un periodo di otto anni.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, inviando a tal fine la relativa istanza al seguente Responsabile del trattamento:

**Organismo di Vigilanza di Busitalia Rail Service S.r.l. segreteria tecnica dell'ODV presso struttura Audit, Via dei Mille, 115 – 50131 - Firenze.**

<b>Luogo, Data e Firma</b>	
----------------------------	--

**\* NOTA** Si segnala che la consapevole attribuzione di un fatto non vero che possa offendere l'altrui reputazione o l'attribuzione di un fatto, se pure vero, con modalità e finalità meramente denigratorie può configurare il reato di diffamazione.